

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Ottobre 2015

Approfondimento su: I benefici fiscali per enti non commerciali dipendono dalla democraticità.

Giov.15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Ven. 30

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.

Sab. 31 (termine prorogato a lunedì 2 novembre)

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

I benefici fiscali per enti non commerciali dipendono dalla democraticità

Tra le buone regole da seguire c'è la redazione di un elenco dei soci da far sottoscrivere all'atto delle presenze in assemblea.

Molto spesso, nelle attività di controllo poste in essere nei confronti delle associazioni non riconosciute artt. 36 e ss. c.c., il Fisco si concentra sull'architettura civilistica del sodalizio per verificare il rispetto degli adempimenti minimi che un'associazione deve porre in essere per garantirsi lo status di "ente non commerciale".

È frequente, infatti, che mentre l'apparato contabile dell'ente risulti corretto e senza problemi di sorta, altri ne possano sorgere in merito agli aspetti costitutivi/statutari e alla concreta attuazione delle clausole ivi contenute, che altro non sono che patti e regole che gli stessi associati si sono dati in totale autonomia, anche se nell'alveo di norme civilistiche/tributarie più ampie, la cui violazione significa contravvenire alle norme pattizie e al vincolo di fiducia che l'adesione a un'associazione comporta.

È per questo che gli artt. 143 e ss. del TUIR – e in particolare l'art. 148, comma 8 – "pretendono" che le agevolazioni fiscali a favore degli enti non commerciali si applichino a condizione che gli stessi, nei loro statuti, inseriscano e mettano in pratica tutta una serie di clausole. Peraltro, se è vero che le norme impongono la presenza di tali clausole, è altrettanto vero che vengono dettate le modalità affinché sia dimostrato che esse vengono messe in pratica.

Quando si parla di democraticità, ci si riferisce a quel complesso di attività, comportamenti, adempimenti che permettono di stabilire che l'adesione al sodalizio è avvenuta e permane indipendentemente dai servizi (commerciali) eventualmente offerti.

Ecco perché vengono effettuati riscontri di carattere documentale che permettono di stabilire con ragionevole certezza che le clausole di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR sono state recepite non solo formalmente nello Statuto ma realizzate davvero con i comportamenti dimostrabili negli atti relativi.

Sul punto, la circolare n. 9/2013 si è espressa chiarendo che "L'effettività del rapporto associativo costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento alle associazioni sportive dilettantistiche dei benefici fiscali previsti dalla vigente normativa (...)", richiamando espressamente l'art. 90, comma 18, lett. e) della L. 289/2002, secondo cui vanno previste nello Statuto "le norme sull'ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali".

Le convocazioni delle assemblee sono uno dei punti dolenti, specie se nello Statuto la regola è quella dell'affissione alla bacheca. Infatti, la comunicazione dell'indizione di assemblea è il primo tassello fondamentale della democraticità, atteso che tramite essa si porta a conoscenza di tutti gli associati della necessità di riunirsi per discutere di questioni relative al funzionamento dell'ente o per assumere decisioni che possono impegnare tutti gli associati (ad esempio per sostenere ingenti spese per la struttura o contrarre dei prestiti).

Al riguardo, si ritiene opportuno redigere un elenco dei soci da far sottoscrivere all'atto della presenza in assemblea, allegandolo al verbale unitamente a una copia.

Sul punto, la Corte di Cassazione si è più volte espressa, sottolineando come gli enti associativi debbano dimostrare l'effettiva partecipazione dei propri alla vita associativa (Cass. nn. 8623/2012 e 24975/2010).

Patologica è poi la situazione in cui è presente nello Statuto la clausola di convocazione individuale (raccomandata, email, posta ordinaria), ma viene offerta alcuna prova documentale al Fisco.

Oltre a ciò – però – è necessaria anche documentazione che attesti la presenza dei soci in assemblea, ad esempio attraverso un foglio-firme (se il numero permette, meglio far sottoscrivere in calce al verbale di assemblea).

Opportuno esibire i verbali relativi alla prima convocazione

Relativamente ai verbali di assemblea, accanto ai verbali in seconda convocazione è opportuno esibire quelli relativi alla prima convocazione, ove l'assemblea sia andata deserta per assenza totale degli associati o in numero inferiore al minimo, più che altro per attestare come “fatto” accaduto, ma che dà forma e regola al procedimento generale di formazione assembleare, con sottoscrizione del Presidente dell'associazione, che dovrebbe essere presente dall'inizio della prima convocazione, assieme al Segretario/Tesoriere.

Ulteriore elemento della democraticità è quello della percezione dell'associato di trovarsi in un ente associativo e non in un'attività commerciale. Tale percezione viene rilevata da parte del Fisco anche attraverso la somministrazione di questionari ai presenti al momento dell'accesso (in caso di verifica) o attraverso l'invio di inviti a presentarsi art. 32 del DPR 600/73.

È comune, nelle realtà associative “schermate”, che gli associati siano a conoscenza del nome del legale rappresentante, che siano convocati per assemblee, fornendo viceversa indicazioni che essi sono lì per “frequentare la palestra” o “mangiare al ristorante”.

Infine, tra le altre buone regole da seguire vi è quella relativa alla tenuta delle richieste di adesione all'ente con una copia dello Statuto siglata per presa visione, oltre all'affissione in bacheca di una copia dello stesso a disposizione di tutti gli associati.